



CITTA' DI ORBASSANO
(Città metropolitana di Torino)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PREMESSA

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale descrive e disciplina le condizioni, le modalità e i termini di esecuzione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del laboratorio multimediale "Magellano" e attività collegate, per il periodo dal 01/10/2019 al 30/09/2021.

ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

L'affidamento del servizio comprende:

- gestione amministrativa e direzione del Laboratorio;
 - assistenza e accompagnamento all'utilizzo delle strumentazioni informatiche afferenti alle PdL a favore degli utilizzatori del servizio;
 - supporto e collaborazione nella gestione del sito web istituzionale del Comune di Orbassano;
 - gestione tecnica, aggiornamento e manutenzione dei portali internet "OrbassanoCultura", "OrbassanoSport" ospitati sulla struttura informatica del Comune di Orbassano;
 - gestione tecnica, aggiornamento e manutenzione del sito internet del "CRAL Comune di Orbassano";
 - promozione e gestione amministrativa di corsi di informatizzazione di base e seminari rivolti agli utilizzatori del servizio;
-

ART. 2 FINALITA' DEL SERVIZIO

Con l'affidamento della gestione del laboratorio telematico e attività collegate, il Comune di Orbassano intende promuovere la cultura digitale del territorio e dare la possibilità di accedere al web da parte di persone che per motivi economici e/o culturali non possono farlo autonomamente.

ART. 3 VALORE E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo del contratto da affidare è pari a Euro 88.524,59 (IVA esclusa).

L'affidamento avrà durata di 3 anni, per il periodo presumibilmente dal 01/10/2019 al 30/09/2022.

La stazione appaltante si riserva di:

procedere, allo scadere del contratto originario, a procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, per la ripetizione del servizio nei confronti del concessionario per altri tre anni, ai medesimi patti e condizioni del

contratto in essere, qualora perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera soddisfacente per il Comune, accertate le disponibilità di bilancio. In tale ultima ipotesi l'importo complessivo stimato (tenuto conto della ripetizione del servizio per ulteriori tre anni) per l'appalto ammonta ad Euro 177.048,00 (al netto dell'IVA);

esercitare l'opzione della proroga tecnica del contratto per n. 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per consentire l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'importo massimo complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'opzione sopra riportata, ammonta ad Euro 178.277,00 (al netto dell'IVA).

ART. 4 ONERI PER LA SICUREZZA

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, sono stati conseguentemente valutati pari a zero. In caso di esecuzione del servizio/fornitura all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione comunale, il prestatore di servizio si obbliga, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) e b) e art. 26, comma 3, del citato D.Lgs. a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente anche attraverso la partecipazione alle riunioni di cooperazione e coordinamento che verranno convocate. A tal fine, prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario, congiuntamente al committente, procederà alla ricognizione degli spazi ove avrà luogo l'esecuzione del servizio dando atto nell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento dell'effettiva assenza di interferenze ovvero, qualora se ne rilevasse la necessità, della possibile presenza di interferenze, presentando alla stazione appaltante il D.U.V.R.I. debitamente modificato.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e organizzativo che possano incidere sulle modalità di esecuzione del contratto l'Amministrazione appaltante si riserva, congiuntamente all'aggiudicatario ovvero su proposta di quest'ultimo di redigere in corso d'opera un nuovo verbale di coordinamento procedendo conseguentemente all'aggiornamento del D.U.V.R.I.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

a – Gestione del laboratorio “Magellano”

L'incarico avrà la finalità di assistenza agli utenti, con almeno un operatore presente, per:

- la navigazione in rete, nel rispetto del Regolamento concordato con gli uffici comunali;
- la formazione di base sull'uso dei programmi più utilizzati per navigare in Internet;
- assistenza e sostegno alla ricerca delle informazioni;
- assistenza per un uso consapevole e quindi sicuro delle tecnologie e dei servizi, delle risorse in rete pertinenza ed autorevolezza delle fonti;
- assistenza sull'utilizzo dei social network;
- l'uso della posta elettronica;
- assistenza all'utilizzo dei programmi di videoscrittura, di calcolo, di presentazione;

- promozione degli strumenti telematici e di accesso alle informazioni sulle attività comunali;

Compiti e funzioni degli operatori:

- servizi di sportello consistenti in iscrizioni al laboratorio (provvedendo all'incasso dei relativi introiti da versare all'Amministrazione comunale);
- prenotazione;
- registrazione dei dati dell'utenza mediante una base di dati e la compilazione periodica di una statistica sull'utenza d'uso, sulle sue caratteristiche e preferenze;
- segnalazione per la manutenzione ordinaria degli otto P.C. presenti nel laboratorio attraverso interventi periodici di reinstallazione di programmi scansione e deframmentazione del disco rigido.

b - Sostegno all'attività telematica e fornitura di servizi Web di contenuto e d'informazione

L'incarico, da svolgersi in sintonia con i competenti uffici, avrà le seguenti finalità:

- supporto e collaborazione nella gestione del sito web istituzionale del Comune di Orbassano compresa l'acquisizione delle informazioni da inserire sul sito, fornite dagli uffici e dai dirigenti di settore, la stesura dei contenuti e attivazione dei collegamenti ipertestuali, la gestione delle cartelle presenti sul server internet, affinché venga garantito il corretto funzionamento del sito, gli aggiornamenti periodici delle informazioni relative ad eventi, manifestazioni, scadenze o segnalazioni di pubblico interesse, la pubblicazione tempestiva di gare e concorsi;
- gestione e l'aggiornamento dei portali OrbassanoCultura e OrbassanoSport ospitati sul sito del Comune;
- disponibilità a partecipare alle manifestazioni su indicazione dell'Amministrazione;

Art. 6 – ORARI DEL LABORATORIO

Gli orari di apertura al pubblico del laboratorio telematico sono definiti dall'Amministrazione comunale. Attualmente il laboratorio è aperto per il servizio di navigazione e consulenza telematica nei seguenti giorni ed ore:

martedì	09:30 - 12:30 e 13:30 - 18:00
mercoledì	13:30 - 18:00
giovedì	09:30 - 12:30 e 13:30 - 18,00
venerdì	13:30 - 18:00
sabato	09:30 - 13:00

Tale orario di servizio, nel rispetto delle ore complessive previste, potrà essere variato in relazione alle esigenze degli utenti.

Durante l'orario di apertura del laboratorio dovrà essere sempre presente un operatore.

Le chiusure del laboratorio e la riduzione di orario estiva sono da concordarsi con l'Amministrazione comunale.

Art. 7 – ISCRIZIONE AL LABORATORIO

L'affidatario deve provvedere alle iscrizioni al laboratorio rilasciando una tessera gratuita.

Art. 8 – RENDICONTO DI GESTIONE

Entro la fine del mese di novembre di ogni anno di affidamento, l'affidatario dovrà presentare il rendiconto di gestione con allegata una relazione dalla quale dovranno risultare:

1. il numero di iscritti al laboratorio
 2. il numero di accessi
-

Art. 9 – REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE

L'affidatario, per i servizi di cui all'art. 1, dovrà mettere a disposizione almeno due operatori e più precisamente:

Responsabile/Direttore del laboratorio con Laurea (classi L-08, L-31) o Laurea magistrale (classi LM-18, LM-32, LM-66) ed esperienza debitamente documentata, almeno biennale, nell'attività di coordinamento e/o direzione di laboratori telematici ovvero di similari servizi di gestione ICT nonché esperienza, debitamente documentata, almeno biennale, di progettazione e realizzazione di siti web.

Personale con diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie informatiche e conoscenza dei principali linguaggi di programmazione connessi alla realizzazione di siti web nonché esperienza, debitamente documentata, almeno biennale di progettazione e realizzazione di siti web.

Art. 10 - REQUISITI SPECIALI DI ABILITAZIONE

L'operatore economico in qualità singolo partecipante, o le imprese eventualmente costituenti in RTI – che intende/ono partecipare alla procedura dovrà/anno risultare “abilitate” al MePA e, specificatamente, al Bando MePA “Servizi per l'Information Communication Technology – Servizi di gestione e manutenzione PDL” e/o “Servizi per l'Information Communication Technology – Servizi di supporto (consulenza) in ambito ICT”, seguendo le indicazioni pubblicate all'interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.

In alternativa a quanto sopra, l'operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituenti in RTI, che intende/ono partecipare alla procedura potrà/anno presentare “richiesta di partecipazione”, attestando di aver presentato - entro il termine perentorio di cui al successivo art. 5 – apposita e valida “domanda di abilitazione” ai sopra indicati bandi MePA seguendo le indicazioni pubblicate all'interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement.

In caso di costituendo RTI, ciascuna delle imprese raggruppande dovrà attestare nella “richiesta di partecipazione” di aver presentato, entro il termine perentorio di cui al successivo art. 5, apposita e valida “domanda di abilitazione”.

Si precisa che, in ogni caso, l'operatore economico che abbia presentato la “richiesta di partecipazione” attestando di aver tempestivamente prodotto apposita “domanda di abilitazione”, in conformità a quanto sopra previsto, verrà preso in considerazione, ai fini della seconda fase ad inviti solo se, una volta scaduto il termine perentorio di cui al successivo art. 5, lo stesso venga

effettivamente “abilitato” ai suddetti Bandi MePA; il tutto fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 6 in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla seconda fase.

Non saranno, dunque, presi in considerazione per la seconda fase ad inviti:

□ gli operatori economici che non abbiano attestato nella “richiesta di partecipazione” di essere “abilitati” al bando MePA di pertinenza e che - al contempo - non abbiano attestato di aver presentato valida e tempestiva “domanda di abilitazione” al bando MePA e alla categoria di pertinenza;

□ gli operatori economici che, avendo attestato tempestivamente di aver presentato apposita “domanda di abilitazione”, non avranno ottenuto l’abilitazione in questione al momento dell’inoltro delle Lettera di Richiesta d’Offerta.

Si rammenta che l’abilitazione deve sempre essere posseduta - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata.

Art. 11 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario è tenuto ad assicurare la continuità del laboratorio e dei corsi promossi, provvedendo all’assunzione di tutti i provvedimenti organizzativi necessari.

In particolare dovrà essere assicurato il numero di ore di funzionamento del laboratorio e il numero di operatori previsti.

L’affidatario, al fine di garantire la continuità formativo-relazionale, è tenuto a mantenere in servizio, per il periodo di affidamento, gli stessi operatori salvo eventi imprevedibili debitamente giustificati e autorizzati dal responsabile del Centro Culturale.

Sono possibili sostituzioni, da autorizzarsi dal competente servizio comunale, in caso di comprovate necessità ed esigenze, con personale di analoghe caratteristiche e curriculum. L’affidatario è responsabile delle attrezzature e arredi presenti nel laboratorio, quali risultano dal verbale di consegna sottoscritto dal Dirigente del Settore e dal legale rappresentante dell’affidatario e, inoltre, garante del corretto funzionamento delle attrezzature da parte degli utenti. Eventuali danni arrecati alle attrezzature e/o arredi, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione, saranno a carico dell’affidatario.

L’affidatario dovrà impegnarsi a gestire e mantenere in costante efficienza tutte le attrezzature e impianti tecnologici, attenendosi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

L’affidatario si obbliga a mantenere i locali e le strutture nello stato in cui si trovano al momento della consegna e si assume tutte le responsabilità per i danni comunque e da chiunque causati durante lo svolgimento delle attività.

L’hardware e software delle postazioni telematiche dei due operatori dovrà essere garantito direttamente dall’affidatario.

Per quel che riguarda il personale assegnato al laboratorio, nell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, l’affidatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in merito alla tutela dei lavoratori.

Egli deve strettamente attenersi a quanto previsto dalle vigenti normative in materia, in particolare a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008.

Sono inoltre a carico dell’affidatario gli oneri di seguito riportati:

- far rispettare il divieto di fumo;

- garantire il diritto di accesso da parte dei cittadini secondo le norme previste dalla L. 241/1990;
 - garantire che il personale mantenga durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti e/o visitatori e adeguato all'età dei fruitori;
 - l'osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, relativa alla tutela della privacy;
 - l'osservanza del D.Lgs 39/2014 relativo alla lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale;
-

ART. 12 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

Sono a carico del Comune:

- le spese relative al funzionamento dei locali sede del Laboratorio, con particolare riferimento alle spese di illuminazione, telefoniche e riscaldamento;
- le spese di pulizia dei locali;
- l'acquisto e/o sostituzione dell'hardware e del software di proprietà comunale necessario al funzionamento del laboratorio;
- il materiale di consumo necessario per il laboratorio e i servizi igienici annessi.

Il Comune farà pervenire all'affidatario, per iscritto, le eventuali contestazioni e/o osservazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'affidatario dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

L'affidatario sarà tenuto, inoltre, a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 13 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti tra l'Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario sono regolati:

- dalle clausole del contratto;
- dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, dal D.Lgs. n. 50/2016;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.

Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 14 LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI

Per la gestione triennale dei servizi oggetto dell'affidamento viene riconosciuta all'aggiudicatario la quota di € 108.000,00 o.f.c., cui applicare il ribasso offerto in sede di gara.

La liquidazione di ogni singola fattura, che sarà emessa mensilmente, avrà luogo entro 30 giorni solari dalla data ricevimento fattura. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Orbassano tramite bonifico sui conti correnti bancari dedicati indicati dall'aggiudicatario.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni, già contestati alla ditta aggiudicataria, ovvero il rimborso di spese o il pagamento di penalità, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 13/08/2010 l'Aggiudicatario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

ART. 15 – SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dell'attività affidata.
E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il comune dovesse sostenere durante la gestione per fatto dell'affidatario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno all'aggiudicatario; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui l'affidatario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito) con autentica notarile contenete specifica indicazione dell'avvenuto accertamento della facoltà di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

La fideiussione bancaria deve espressamente prevedere:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale

la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C

l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta sottoscritta del Comune concedente.

L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avrebbe dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del responsabile.

ART. 17 - ASSICURAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario deve produrre entro dieci giorni prima dell'inizio del servizio apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio.

Detta copertura dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 1.000.000 (un milione/00).

ART. 18 STIPULAZIONE CONTRATTO

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare il contratto entro il termine fissato dall'Amministrazione e debitamente comunicato.

Qualora senza giustificato motivo l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, salva e impregiudicata l'azione in danno.

ART. 19 SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono altresì a carico dello stesso tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

ART. 20 CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione è autorizzata ad esercitare, ed ha la facoltà di attivare, in qualunque momento, tutte le azioni di controllo, verifica ed ispezione, allo scopo di verificare le modalità di espletamento del servizio, la sua funzionalità, le attrezzature impiegate, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e per iscritto, ogni inconveniente rilevato, ed a segnalare la necessità di interventi manutentivi straordinari, finalizzati alla garanzia della sicurezza delle strutture e degli impianti.

L'aggiudicatario, trattandosi di servizio pubblico, è obbligato a fornire con tempestività, a semplice richiesta del Comune, ogni notizia, elemento di conoscenza e documentazione concernente la gestione del servizio svolto, senza poter sollevare obiezioni di riservatezza o privacy.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare e di richiedere idonea documentazione comprovante la regolarità delle posizioni contrattuali dei dipendenti.

Art. 21 - PENALITA'. CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

L'aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio assunto.

In caso di inadempimento relativo all'inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, l'Amministrazione provvederà a notifica all'aggiudicatario formale diffida ad adempiere entro il termine stabilito, specificando dettagliatamente le contestazioni.

Ricevuta la diffida l'aggiudicatario dovrà ottemperare nel termine assegnato, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme e di carenze gestionali secondo il principio della progressione.

Ciascuna sanzione, da un minimo di € 200,00 fino ad un massimo di € 400,00, sarà comminata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'aggiudicatario. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

La penalità deve essere detratta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della contestazione.

Art. 22 – IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto di inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., tra l'altro, le seguenti ipotesi:

- a. apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- b. messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'affidatario;
- c. mancata osservanza del divieto di subappalto;
- d. interruzione non motivata del servizio;
- e. inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti e del presente capitolato;
- f. violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g. sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.

Ad eccezione del caso di cui alla precedente lettera g, nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull'affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero della maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 23 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Costituisce causa di recesso dal contratto il numero di iscritti inferiore alle 15 unità.

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 del Cod. civile e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicatario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione comunale.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano stati assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante

l'esecuzione del contratto, di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 24 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a/r, per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicatario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 25 – ESECUZIONE IN DANNO

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo all'aggiudicatario, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

Art. 26 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 24.

L'Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'art. 16/bis introdotto dalla legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti (DURC).

L'Amministrazione (o lo stesso operatore economico) provvederà, inoltre, a chiedere alla Prefettura competente le informazioni riservate di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.

La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

La stipula del contratto avverrà con spese a carico dell'aggiudicatario, secondo una delle forme previste per legge nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 26 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA' DELLE ECCEZIONI

Ai sensi dell'art. 1462 del c.c., l'aggiudicatario non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato. Qualora l'aggiudicatario intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti da parte della stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalità suddette saranno previamente esaminate dall'Amministrazione, che provvederà alla emanazione in forma scritta degli opportuni provvedimenti. L'aggiudicatario decade dal diritto di far valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle modalità e termini suddetti.

ART. 27 – ANTICORRUZIONE - PATTI DI INTEGRITA'

L'aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2 l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

L'aggiudicatario si impegna ad accettare ed ad approvare i contenuti del "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del 22/11/2016.

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.) e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), per la protezione dei dati personali.

Agli effetti della suddetta normativa l'aggiudicatario assume la funzione di Responsabile del trattamento.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà ne comunicherà a terzi.

Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Orbassano, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 29 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 30 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.
